



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

Nr. 25 del Registro di Settore del 11-12-2019

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA PIANIF. TERR. E OO.PP. UFF. UNICO ARO 3/LE

Registro Generale
Nr. 1255 del 11-12-2019

Oggetto: Contratto di Appalto rep. 01 del 12/07/2019 per l'affidamento della Progettazione esecutiva e realizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti per i comuni dell'ARO 3/LE: Valutazioni Riserve

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 03.07.2019, con il quale viene affidato all'ing. Fabio Minerva l'incarico di direzione dell'Area 3 "Pianificazione del Territorio ed OO.PP." cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici e manutenzione, Urbanistica, Ambiente ed Attività produttive;

Visto la nomina di responsabile dell'Ufficio Comune dell'Aro 3 Lecce, di cui alla Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 23-03-2018;

Premesso che:

- Con Decreto del Commissario ad acta ARO 3/LE n. 2 del 18.06.2013, pubblicato sul BURP n. 105/2014, è stata costituita l'ARO 3/LE tra i comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni di

Lecce, Porto Cesareo, Veglie, con Copertino comune capofila, sulla base della convenzione allegata al medesimo atto;

- Con lo stesso decreto si è provveduto alla nomina: del Presidente dell'ARO 3/LE nella persona del Sindaco del comune capofila, del Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE nella persona del Dirigente Area Tecnica del comune capofila, del Segretario dell'Aro 3/LE nella persona del Segretario Generale del Comune di Carmiano;
- Con verbale di delibera dell'Assemblea dell'ARO 3/LE n. 7 del 16.09.2013 si è preso atto dell'assunzione in ruolo del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino cui è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE, come altresì riportato nei D.S. n. 10/2013, n. 15/2014, n. 2/2015, n. 3/2016;
- Con il medesimo atto si è dato indirizzo all'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE di predisporre quanto necessario per la realizzazione di un progetto definitivo del servizio di gestione RSU e Servizi attinenti, da affidare in appalto;
- Con verbale dell'assemblea dell'ARO 3/LE dell'01.10.2014 si è adottato il progetto definitivo revisionato da porre a base d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione RSU e servizi attinenti dell'importo complessivo di € 122.317.073,73;
- Con Determina a contrarre n. 903 del 24.12.2014 è stata approvata la documentazione amministrativa necessaria per procedere all'affidamento dell'appalto integrato comprendente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'intero territorio dell'ARO 3/LE, di durata pari a 9 anni;
- Con Determina n. 165/2015 è stata disposta la proroga per 15 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI;
- Con Determina n. 191/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" (di seguito, per brevità, "ATI");
- In data 12.07.2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto nr. 1/2017 presso il Comune di Carmiano tra l'ARO 3/LE e l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L";
- Il contratto ha avuto esecuzione con decorrenza dal 01-12-2017;

Considerato che:

- in data 25.05.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Aprile, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 1539 del 25.05.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.)
- Con nota prot. 0148/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riserva in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di aprile 2019;
- in data 19.06.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Maggio, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 1950 del 19.06.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.).
- Con nota prot. 0175/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riservata in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di maggio 2019;
- in data 26.07.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Giugno, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 2467 del 26.07.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.).
- Con nota prot. 0211/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riservata in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di giugno 2019;
- in data 22.08.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Luglio, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 2752 del 22.08.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.).

- Con nota prot. 0235/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riservata in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di luglio 2019;
- in data 24.09.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Agosto, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 3154/2019 del 21.09.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.).
- Con nota prot. 0266/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riservata in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di agosto 2019;
- in data 23.10.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Settembre 2019, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 3594/2019 del 23.10.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.).
- Con nota prot. 0303/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riservata in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di settembre 2019;
- in data 23.11.2019, ECOTECNICA S.r.l. ha trasmesso i certificati di regolare esecuzione del mese di Ottobre 2019, sottoscritti con riserva dai procuratori/legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI affidataria del servizio, unitamente alla relazione di esplicitazione delle riserve (nota prot. 3990/2019 del 25.11.2019 a firma di Polimeno Giovanni, Amministratore Unico di ECOTECNICA S.r.l.).
- Con nota prot. 0322/ARO3LE/2019 il DEC ha trasmesso relazione riserva in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di ottobre 2019;

Preso atto che con relazione di esplicitazione prot. 3990/2019 del 25.11.2019, l'ATI ha riassuntivamente chiesto alla stazione appaltante, quale specificazione delle riserve mensilmente apposte sui certificati di regolare esecuzione predisposti dal DEC:

*"... il riconoscimento di maggiori costi sostenuti a far data dalla firma del contratto fino al mese di **OTTOBRE 2019** per un importo di € 2.808.484,67 oltre IVA, così composto:*

- 1. mancato riconoscimento della variazione del costo del personale a seguito di rinnovo del contratto di categoria ex art. 38 punto 3 del CSA, per un importo complessivo di € 515.060,29 oltre IVA;*
- 2. mancato riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per il trasporto della frazione organica agli impianti di destino individuati dall'AGER Puglia, per un importo complessivo di € 2.165.868,00 oltre IVA;*
- 3. parziale applicazione della rivalutazione del canone con la applicazione dell'indice NIC ex art. 38 del CSA, per un importo complessivo di € 59.960,75 oltre IVA.*
- 4. ingiusta applicazione della clausola del terzultimo comma dell'art. 13 del CSA, nulla a tutti gli effetti per indeterminatezza dell'oggetto - quindi non valutabile nella misura del costo aggiuntivo conseguente in sede di formulazione dell'offerta economica e in sede di sottoscrizione del contratto - e per mancata specifica ed esplicita approvazione in quanto clausola vessatoria, per un importo complessivo di € 67.595,63 oltre IVA.*

- nonché ulteriori somme, non quantificate, a titolo di ***"mancato riconoscimento delle premialità ex art. 13 del CSA per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, il cui importo la scrivente è impossibilitata a quantificare per cause non dipendenti dalla propria volontà, poiché non dispone dei dati di confronto prima dell'avvio del servizio, chiesti ai diversi Comuni ma, ad oggi, mai comunicati.***

Si evidenzia inoltre come la mancata realizzazione del CCR di Monteroni di Lecce nonché i ritardi accumulati nella realizzazione del CCR di Veglie per cause non imputabili all'appaltatore stiano producendo un ulteriore danno alle imprese costituenti l'ATI, richiedendo la effettuazione di un gran numero di trasporti.

La possibilità di usufruire di un CCR consentirebbe infatti la ottimizzazione dei carichi, riducendo notevolmente l'impiego di mezzi e personale."

L'ATI ha inoltre alla stazione appaltante, con riferimento specifico ai Certificati di Regolare Esecuzione del servizio svolto dalla scrivente ATI presso i Comuni dell'ARO 3 LE - certificati riferiti al periodo 01 ottobre / 31 ottobre 2019 - emessi dal DEC Ing. Emanuele Quarta e pervenuti alla scrivente in data 08 novembre 2019 a

mezzo pec, la richiesta di maggiori costi riferita al periodo di competenza è pari a complessivi **118.777,04 €** oltre IVA, così composto:

- 5) mancato riconoscimento della variazione del costo del personale a seguito di rinnovo del contratto di categoria ex art. 38 punto 3 del CSA, per un importo complessivo di 30.653,65 € oltre IVA;
- 6) mancato riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per il trasporto della frazione organica agli impianti di destino individuati dall'AGER Puglia, per un importo complessivo di 70.236,00 € oltre IVA;
- 7) parziale applicazione della rivalutazione del canone con la applicazione dell'indice NIC ex art. 38 del CSA, per un importo complessivo di 4.996,73 € oltre IVA quale rateo mensile dell'importo di cui al punto 3.
- 8) ingiusta applicazione della clausola del terzultimo comma dell'art. 13 del CSA, nulla a tutti gli effetti per indeterminatezza dell'oggetto - quindi non valutabile nella misura del costo aggiuntivo conseguente in sede di formulazione dell'offerta economica e in sede di sottoscrizione del contratto - e per mancata specifica ed esplicita approvazione in quanto clausola vessatoria, per un importo complessivo di 12.890,66 € oltre IVA.

Viste le relazioni riservate del DEC, per ultima prot. 0322/ARO3LE/2019 in merito alle riserve sui certificati di regolare esecuzione del mese di ottobre 2019;

Considerato che vi è pendente un Atto di Citazione presso il Tribunale Ordinario di Bari di cui al prot. 14693 del 13.05.2019 in merito alle richieste di cui:

- al punti 1, a titolo di mancato riconoscimento della variazione del costo del personale a seguito di rinnovo del contratto di categoria ex art. 38 punto 3 del CSA
- al punto 2, mancato riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per il trasporto della frazione organica agli impianti di destino individuati dall'AGER Puglia;

lo scrivente ritiene necessario pronunciarsi sulle pretese di cui al punto 3 (parziale applicazione della rivalutazione del canone con la applicazione dell'indice NIC ex art. 38 del CSA), al punto 4 (ingiusta applicazione della clausola del terzultimo comma dell'art. 13 del CSA) e al punto 5 (riconoscimento delle premialità ex art. 13 del CSA e danni per mancata realizzazione dei CCR di Monteroni di Lecce e Veglie;

Considerato che non sono riconoscibili all'ATI le somme dalla stessa richieste:

- al punto 3, a titolo di *parziale applicazione della rivalutazione del canone con la applicazione dell'indice NIC ex art. 38 del CSA*, una volta che la complessiva pretesa (€ 59.960,75 oltre iva), non è supportata dall'esplicitazione dei calcoli di quantificazione e comunque applica la rivalutazione non solo ai costi ma anche all'utile d'impresa previsto nel quadro economico di gara, in palese violazione dell' art. 38 del CSA che così dispone: *"I corrispettivi dei servizi oggetti della presente concessione sono assoggettabili, previa specifica richiesta da parte del concessionario o del Comune, a revisione sia in aumento, o in diminuzione, in forma automatica a far tempo dal primo giorno del secondo anno contrattuale, applicando ai singoli costi unitari l'incremento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il capitolo "12 - beni e servizi vari" rilevato dall'ISTAT"*;
- al punto 4, a titolo di *ingiusta applicazione della clausola del terzultimo comma dell'art. 13 del CSA*, in quanto le penalità per le impurità della frazione organica (che derivato dal risultato delle analisi presso l'impianto di conferimento della frazione organica), sono state applicate e calcolate mensilmente in esecuzione di quanto disposto dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto che è sia elaborato di gara (sulla base del quale tutti gli operatori economici hanno formulato le proprie offerte) sia parte integrante del contratto di appalto sottoscritto dall'ATI;
Si evidenzia altresì che l'oggetto non è indeterminato in quanto, ai sensi dell' 13 del CSA, le penalità e/o maggiorazioni di costo a carico dell'Amministrazione sono ben note nelle convenzioni sottoscritte dai Comuni con i vari impianti individuati da AGER PUGLIA e applicate, in dette convenzioni, partendo da un prezzo base riferito al rifiuto privo di impurità o con impurità inferiori ad una determinata soglia di ingresso;
- al punto 5 a titolo di *riconoscimento delle premialità ex art. 13 del CSA*, le relative pretese non sono accoglibili in quanto indeterminate, così come i danni per mancata realizzazione dei CCR di Monteroni di Lecce e Veglie, non sono accoglibili in quanto indeterminate e si rileva inoltre che il

dimensionamento dei servizi effettuato dall'ATI e, quindi, il calcolo del costo del servizio di cui alla relazione di giustificazione dell'offerta tecnico-economica, è indipendente dalla realizzazione dei CCR anzidetti e, quindi, non ha influenza sul canone corrisposto.

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e le relative Linee guida;

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. **di dare atto**, in merito alle riserve relative:
 - a. al punto 1, a titolo di mancato riconoscimento della variazione del costo del personale a seguito di rinnovo del contratto di categoria ex art. 38 punto 3 del CSA, per un importo complessivo di € 515.060,29 oltre IVA;
 - b. al punto 2, mancato riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per il trasporto della frazione organica agli impianti di destino individuati dall'AGER Puglia, per un importo complessivo di € 2.165.868,00 oltre IVA;
- vi è pendente un Atto di Citazione presso il Tribunale Ordinario di Bari di cui al prot. 14693 del 13.05.2019;
3. **di respingere**, in quanto non dovute, le riserve riportate sugli atti contabili da parte dell'ATI "*Ecotecnica srl – Axa srl – Igeco Costruzioni Spa*" in merito:
 - al punto 3, a titolo di parziale applicazione della rivalutazione del canone con la applicazione dell'indice NIC ex art. 38 del CSA, una volta che la complessiva pretesa (€ 59.960,75 oltre iva), in quanto oltre a non è supportata dall'esplicitazione dei calcoli di quantificazione è applicata non solo ai costi ma anche all'utile d'impresa previsto nel quadro economico di gara, in palese violazione dell' art. 38 del CSA;
 - al punto 4, a titolo di ingiusta applicazione della clausola del terzultimo comma dell'art. 13 del CSA, in quanto le penalità per le impurità della frazione organica (che derivato dal risultato delle analisi presso l'impianto di conferimento della frazione organica), sono state applicate e calcolate mensilmente in esecuzione di quanto disposto dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto che è sia elaborato di gara (sulla base del quale tutti gli operatori economici hanno formulato le proprie offerte) sia parte integrante del contratto di appalto sottoscritto dall'ATI;
 - al punto 5 a titolo di riconoscimento delle premialità ex art. 13 del CSA, le relative pretese non sono accoglibili in quanto indeterminate, così come i danni per mancata realizzazione dei CCR di Monteroni di Lecce e Veglie, non sono accoglibili in quanto indeterminate e si rileva inoltre che il

dimensionamento dei servizi effettuato dall'ATI e, quindi, il calcolo del costo del servizio di cui alla relazione di giustificazione dell'offerta tecnico-economica, è indipendente dalla realizzazione dei CCR anzidetti e, quindi, non ha influenza sul canone corrisposto.

4. **di trasmettere** il presente atto all'ATI *"Ecotecnica srl – Axa srl – Igeco Costruzioni Spa"*.
5. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2, e 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile.
1. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. **Di pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

Il Responsabile del Settore

**DIRIGENTE AREA TERR. ED OO.PP.
Ing. Fabio MINERVA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.